Articolo 7

1. Ciascuno Stato membro adotta le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da esso prelevate a norma dell'articolo 3, renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla propria parte cumulata del contingente tariffario comunitario.

2. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d'immissione al consumo.

3. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti sul proprio territorio, la facoltà di attingere liberamente alle aliquote ad esso assegnate.

4. Il grado di utilizzazione delle aliquote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 8

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano osservate le disposizioni dei precedenti articoli.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 15 dicembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. J. DE KOSTER

REGOLAMENTO (CEE) N. 2530/69 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1969

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili, originari della Turchia e in provenienza da questo paese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,

visto l'accordo relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

previa consultazione della Commissione,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo n. 1 (protocollo provvisorio) allegato all'accordo di Ankara prevede che le disposizioni di detto protocollo siano applicabili fino all'entrata in vigore del protocollo addizionale riguardante le condizioni, le modalità e i ritmi di attuazione della fase transitoria di cui all'articolo 4 dell'accordo, e al più tardi fino alla fine del decimo anno ; che detto protocollo addizionale entrerà in vigore soltanto dopo il 1° gennaio 1970 ; che l'articolo 5, paragrafo 1, della decisione del consiglio di associazione n. 1/67 del 1° dicembre 1967, relativa all'applicazione dell'articolo 6 del protocollo n. 1 allegato all'accordo di Ankara, prevede che la Comunità apra ogni anno a favore della Turchia contingenti tariffari comunitari, a dazi pari alla metà dei dazi della tariffa doganale comune in vigore alla data dell'importazione, per un volume di 75 tonnellate per i tessuti di cotone ricci del tipo spugna della voce tariffaria 55.08, di 105 tonnellate per gli altri tessuti di cotone della voce tariffaria 55.09, di 30 tonnellate per gli indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia non

elastica né gommata della voce tariffaria 60.05, e di 30 tonnellate per la biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, le tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento della voce tariffaria 62.02 ; che occorre quindi aprire per il 1970 i contingenti tariffari in questione ;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'accesso uguale e continuo di tutti gli importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione, ininterrotta, dei tassi per essi previsti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi ; che un sistema di utilizzazione di detti contingenti, fondato su una ripartizione fra gli Stati membri, appare atto a rispettare la natura comunitaria dei suddetti contingenti in base ai principi innanzi enunciati ; che tale ripartizione, per rispecchiare quanto più esattamente la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire in proporzione al fabbisogno di ciascuno degli Stati membri, calcolato sulla scorta dei dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dalla Turchia durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il 1970 ; che, se dall'esame dei dati statistici relativi alle importazioni dei prodotti tessili considerati in provenienza dalla Turchia risulta un fabbisogno generalmente esiguo nella maggioranza degli Stati membri, occorre tuttavia prevedere la copertura dell'eventuale fabbisogno che si manifestasse in detti Stati membri, per salvaguardare il carattere comunitario dei contingenti tariffari in questione ;

considerando che per i tessuti di cotone ricci del tipo spugna, le importazioni nella Comunità in provenienza dalla Turchia sono state nulle dal 1965 ; che per la biancheria da letto, da tavola, ecc., la situazione è identica salvo che per la Germania, che nel 1966 ha importato 6 tonnellate di detti prodotti ; che per gli altri tessuti di cotone e gli indumenti esterni, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi, le corrispondenti importazioni dei singoli Stati membri in provenienza dalla Turchia hanno avuto l'andamento in appresso indicato ; che in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei prodotti in questione effettuate nel primo semestre del 1969, tali importazioni ammonterebbero, per il 1969, ai livelli appresso specificati ; che da tali dati risulta che le importazioni dei prodotti in questione sono scarse ed irregolari e che di conseguenza non risulterebbe significativo il calcolo delle percentuali da esse rappresentate rispetto alle importazioni nella Comunità degli stessi prodotti in provenienza dalla Turchia :

(in tonnellate)

	1966	1967	1968	1969
Altri tessuti di cotone (voce 55.09)				
Germania	424	386	397	0,8
Francia	38	37	607	—
Italia	15	—	—	1
Paesi Bassi	3	—	10	—
UEBL	—	—	—	—
Indumenti esterni (voce 60.05)				
Germania	37	18	—	6
Francia	1	—	—	—
Italia	—	—	—	—
Paesi Bassi	1	1	4	—
UEBL	—	—	—	—

considerando che è difficile valutare le importazioni nei singoli Stati membri nel 1970, date le notevoli variazioni avvenute negli anni precedenti ; che, tenendo conto di questi elementi sembra opportuno, per la ripartizione dei volumi contingentali per il 1970, attenersi alla stessa proporzione applicata per l'apertura degli stessi contingenti tariffari comunitari per il secondo semestre del 1968 e per il 1969 ;

considerando che, per tener conto dell'incertezza dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere in due parti il volume contingentale, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte dei contingenti comunitari a un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80 % dei volumi contingentali : che su tale base le prime parti

ammontano a 60 tonnellate per i tessuti di cotone ricci del tipo spugna, a 84 tonnellate per gli altri tessuti di cotone, a 24 tonnellate per gli indumenti esterni, ecc., e a 24 tonnellate per la biancheria da letto, da tavola, ecc., mentre le seconde parti, rispettivamente di 15 tonnellate, 21 tonnellate, 6 tonnellate e 6 tonnellate per ciascuno di detti prodotti, costituiscono le riserve ;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che per tener conto di ciò ed evitare discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente una delle sue aliquote iniziali effettui il prelievo di un'aliquota complementare dalla corrispondente riserva ; che tale prelievo dev'essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e ogni volta che ciascuna riserva lo consenta ; che ciascuna aliquota iniziale e complementare deve essere valida sino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale fra l'altro deve poter seguire la graduale utilizzazione dei contingenti tariffari e informarne gli Stati membri ;

considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingentale sussista in uno Stato membro una cospicua rimanenza di una delle aliquote iniziali, è indispensabile che tale Stato membro ne faccia rifluire una determinata percentuale nella riserva corrispondente, per evitare che una parte di un contingente comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che in questo caso appare particolarmente opportuno applicare in ciascuno Stato membro uno stesso sistema di gestione che consenta di garantire la migliore utilizzazione possibile dei contingenti comunitari in questione ; che occorre inoltre valutare il grado di utilizzazione di detti contingenti in funzione delle importazioni di detti prodotti destinate al consumo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I contingenti tariffari comunitari in appresso indicati sono aperti, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970, per l'importazione dei seguenti prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo paese :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume contingentale in tonnellate
55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna	75
55.09	Altri tessuti di cotone	105
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata	30
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina ; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento	30

2. I dazi doganali applicabili nell'ambito di detti contingenti sono pari alla metà dei dazi della tariffa doganale comune applicabili al momento dell'importazione.

Articolo 2

1. I contingenti fissati all'articolo 1 sono divisi in due parti.

2. La prima parte di ogni contingente è ripartita fra gli Stati membri ; le aliquote che, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970, corrispondono per ciascuno Stato membro ai seguenti quantitativi :

(in tonnellate)

	Numero della tariffa doganale comune			
	55.08	55.09	60.05	62.02
Germania	21	29	8	8
Francia	13	29	7,2	7,2
Italia	20	18	7,2	7,2
Paesi Bassi	3,4	4,8	0,8	1
UEBL	2,6	3,2	0,8	0,6
Totale	60	84	24	24

3. La seconda parte di ogni contingente, pari rispettivamente a 15 tonnellate, 21 tonnellate, 6 tonnellate e 6 tonnellate costituisce la riserva corrispondente.

Articolo 3

1. Qualora una delle aliquote iniziali di uno Stato membro, fissate nell'articolo 2, paragrafo 2, o questa stessa aliquota diminuita della frazione versata nella corrispondente riserva se sono state applicate le disposizioni dell'articolo 5, venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 20 % della propria aliquota iniziale, purché l'entità della riserva lo permetta.

2. Qualora, dopo esaurimento dell'una o dell'altra aliquota iniziale di uno Stato membro, la seconda aliquota prelevata dallo stesso venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza aliquota pari al 10 % della propria aliquota iniziale, purché l'entità della riserva lo permetta.

3. Qualora, dopo esaurimento dell'una o dell'altra seconda aliquota di uno Stato membro, la terza aliquota prelevata dallo stesso venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede, secondo le disposizioni del paragrafo 2, al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza. Questo procedimento si applica per analogia fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Detto Stato membro informa la Commissione dei motivi che l'hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le singole aliquote complementari prelevate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1970.

Articolo 5

Qualora, alla data del 15 settembre 1970, uno Stato membro non abbia esaurito una delle proprie aliquote iniziali esso versa nella riserva entro il 10 ottobre 1970, la frazione non utilizzata di tale aliquota al di là del 20 % dell'importo iniziale. Esso può versare una quantità maggiore se vi è motivo di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro il 10 ottobre 1970, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1970 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché eventualmente la frazione di ciascuna delle sue aliquote iniziali versate nelle singole riserve.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di detti Stati, appena ne ha ricevuto notifica, del grado di utilizzazione delle riserve.

Essa informa gli Stati membri, entro il 15 ottobre 1970, dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce una delle riserve sia limitato al saldo disponibile e, all'uopo, ne precisa l'importo allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Ciascuno Stato membro adotta le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari, da esso prelevate a norma dell'articolo 3, renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla propria parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari.

2. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d'immissione al consumo.

3. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione stabiliti sul proprio territorio la facoltà di attingere liberamente alle aliquote ad esso assegnate.

4. Il grado di utilizzazione delle aliquote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 8

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano osservate le disposizioni dei precedenti articoli.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 15 dicembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. J. DE KOSTER